

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**N. 1661**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ROBUSTI, CARINI e MARCHINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1995**

---

**Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed  
economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF)**

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	6
Capo I - Finalità della legge .....	»	6
Capo II - Istituzione e struttura dell'Ente .....	»	6
Capo III - Finanziamento dell'Ente .....	»	8
Capo IV - Struttura dell'Ente .....	»	9
Capo V - Organi dell'Ente .....	»	11
Capo VI - Norme transitorie .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene qui presentato ha come obiettivo la riorganizzazione in un unico Ente degli Istituti che svolgono attività di ricerca nel settore agricolo e che sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (MIRAAF).

L'attuale situazione della ricerca in agricoltura è caratterizzata dalla presenza di trenta Istituti vigilati dal MIRAAF, con oltre cento sedi tra centrali e periferiche. Ciò determina:

la sostanziale impossibilità di impostare una organica politica di ricerca su base nazionale;

un elevato grado di frammentazione delle attività di ricerca,

la duplicazione e la sovrapposizione delle attività di Istituti diversi;

la dispersione di risorse finanziarie, già scarse,

la moltiplicazione ed il sovradimensionamento degli apparati burocratico-amministrativi.

In considerazione di quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, e dall'ordine del giorno (9/2967/003) con cui, in data 24 novembre 1993, Camera dei deputati ha impegnato il Governo sul tema del riordino della ricerca in agricoltura, si pone, dunque, l'esigenza di procedere alla riorganizzazione degli istituti di ricerca vigilati dal MIRAAF in un unico Ente.

La istituzione di un unico Ente di ricerca agraria è condizione indispensabile per razionalizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie attualmente destinate alla ricerca in agricoltura e per consentire al nostro Paese di ridurre le distanze che, in questo campo, ci separano da nostri importanti partners comunitari, come la Francia ed il Regno Unito che già da tempo dispongono

di un unico Ente responsabile della ricerca e della sperimentazione agraria.

Si propone, pertanto, l'istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF), in luogo dei trenta istituti di ricerca vigilati dal MIRAAF, attualmente presenti.

L'ERSTEAF dovrà essere configurato come Ente di notevole rilievo dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e dovrà essere sottoposto alla vigilanza congiunta del MIRAAF e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica (MURST). La vigilanza del MURST è da considerare indispensabile, non solo per garantire il livello scientifico delle attività dell'ERSTEAF, ma anche per adeguare il nostro Paese alla situazione esistente negli altri Paesi europei, dove è fatto normale che le strutture di ricerca agraria siano sottoposte alla vigilanza, oltre che del Ministero di più diretta competenza, anche del Ministero della ricerca scientifica.

L'ERSTEAF dovrà operare avendo come obiettivo il miglioramento delle condizioni del settore agricolo e del mondo rurale, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione volte a favorire l'adeguamento dei processi produttivi e delle dinamiche socio-economiche, proprie del settore agricolo, agli obiettivi di politica agraria definiti in sede nazionale ed internazionale.

L'ERSTEAF dovrà svolgere attività di ricerca e sperimentazione di tipo pluridisciplinare, operando per programmi di durata pluriennale e per progetti finalizzati in base alle diverse caratteristiche produttive e socio-economiche riscontrabili a livello territoriale.

Poichè è indispensabile garantire una sempre più stretta rispondenza della ricerca e della sperimentazione agraria in rapporto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle specifiche esigenze e caratteristiche delle diverse realtà agricole presenti nel Paese, le strutture di ricerca dell'ERSTEAF dovranno essere dislocate su tutto il territorio nazionale, superando la distinzione tra sedi periferiche e centrali, in cui attualmente sono articolati gli istituti di ricerca vigilati dal MIRAAP.

L'ERSTEAF dovrà, pertanto, svolgere la propria attività di ricerca, attraverso strutture decentrate, denominate Unità territoriali di ricerca (UTR), operanti in determinate aree geografiche. A livello centrale, saranno svolte le attività di coordinamento generale e di raccordo con gli organi di governo nazionali dell'agricoltura e della ricerca scientifica, attraverso una Unità centrale di coordinamento che avrà sede in Roma e che ospiterà gli organi dell'ERSTEAF medesimo.

Ciascuna UTR sarà diretta da un direttore eletto dai dipendenti ed opererà a stretto contatto con le realtà politiche, produttive e scientifiche presenti nell'area territoriale di sua competenza.

Sotto il profilo disciplinare, IERSTEAF raggrupperà sei dipartimenti scientifici, così denominati: Dipartimento produzioni vegetali; Dipartimento produzioni animali; Dipartimento trasformazioni industriali e alimentari; Dipartimento scienza del suolo e tecnica della meccanizzazione; Dipartimento difesa fitosanitaria, ambiente e foreste; Dipartimento economia e politica agraria.

A capo di ciascun Dipartimento sarà posto un direttore nominato tra accademici di elevato profilo scientifico e di riconosciuta esperienza nel mondo della ricerca.

L'ERSTEAF sarà gestito da un Presidente, individuato attraverso una selezione internazionale tra personalità di elevata qualifica scientifica.

L'attività scientifica dell'ERSTEAF sarà determinata da un Consiglio scientifico nazionale, cui sarà demandato il compito di definire i programmi pluriennali di ricerca di interesse nazionale e di approvare i progetti di ricerca presentati dalle UTR.

Per quanto riguarda gli aspetti legati all'amministrazione dell'ERSTEAF, sarà in-

dispensabile procedere ad una razionalizzazione dei diversi servizi preposti a questo scopo, attraverso la loro organizzazione all'interno di una unica struttura operante a livello centrale, all'interno della Direzione generale dell'ERSTEAF medesimo.

In particolare, la Direzione generale dell'ERSTEAF sarà articolata nelle tre direzioni di seguito elencate:

- 1) la Direzione amministrativa centrale, che cura gli aspetti amministrativi;
- 2) la Direzione dei servizi specializzati, cui è affidata la gestione di particolari aspetti dell'attività dell'ERSTEAF (servizi informatici, divulgazione e sviluppo, rapporti con le diverse istituzioni);
- 3) la Direzione dipartimentale che riunisce i Direttori delle UTR ed i Direttori dei Dipartimenti e che rappresenta il luogo di raccordo tra il Consiglio scientifico nazionale e le UTR.

A capo della Direzione generale sarà posto un Direttore generale nominato a seguito di una selezione internazionale tra personalità dotate di provata esperienza manageriale.

Grazie alla sua struttura, l'ERSTEAF potrà superare i problemi di frammentazione che, fino ad oggi, hanno caratterizzato la ricerca e la sperimentazione agraria, e potrà svolgere una attività di ricerca finalmente rispondente alle esigenze ed alle caratteristiche delle diverse realtà agricole presenti nel Paese.

L'attività di ricerca dell'ERSTEAF sarà, infatti, completamente decentrata e si concretizzerà attraverso l'attuazione di programmi e di progetti a carattere pluridisciplinare. I programmi dovranno essere individuati in sede di Consiglio scientifico nazionale e l'adesione ai programmi avverrà attraverso l'elaborazione e l'attuazione di progetti da parte delle UTR, le quali avranno, comunque la possibilità di aderire anche a programmi di ricerca promossi a livello diverso da quello centrale (Unione europea; altre istituzioni ed organismi internazionali; privati).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pluridisciplinarietà delle attività di ricerca dell'ERSTEAF dovrà essere garantita dall'attività della Direzione dipartimentale che definirà gli indirizzi disciplinari da seguire nell'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio scientifico nazionale.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'ERSTEAF si dovranno distinguere due principali forme di contributi:

a) un contributo ordinario annualmente determinato dalla legge finanziaria, in misura tale da garantire il funzionamento ordinario dell'Ente;

b) un contributo a valere sul bilancio del MIRAAF per lo svolgimento di programmi di ricerca strettamente finalizzati al conseguimento degli specifici obiettivi di ricerca applicata determinati in base alle esigenze della politica agricola alimentare e forestale nazionale, nonché alle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale.

L'ERSTEAF potrà, inoltre, valersi di contributi derivanti da altri organismi pubblici e privati, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**CAPO I.****FINALITÀ DELLA LEGGE****Art. 1.**

1. La presente legge riordina le attività di ricerca e la sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, nonché al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, ed alle rispettive leggi istitutive degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4.

**CAPO II.****ISTITUZIONE E STRUTTURA DELL'ENTE****Art. 2.**

1. Per assolvere alle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'Ente per la ricerca scientifica tecnologica e economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF), di seguito denominato «Ente», con sede giuridica ed amministrativa in Roma.

2. Gli istituti e gli organismi di cui al comma 4 sono soppressi ed è abolita ogni preesistente struttura organizzativo-funzionale degli istituti ed organismi medesimi, ivi compresa la distinzione tra sedi centrali e sezioni periferiche.

3. L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo agli enti ed organismi di cui al comma 4.

4. Sono soppressi l'istituto sperimentale agronomico; l'istituto sperimentale lattiero caseario; l'istituto sperimentale per il tabacco; l'istituto sperimentale per la cerealicoltura; l'istituto sperimentale per la floricoltura; l'istituto sperimentale per la frutticoltura; l'istituto sperimentale per l'agrumicoltura; l'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola; l'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante; l'istituto sperimentale per la patologia vegetale; l'istituto sperimentale per la selvicoltura; l'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura; l'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli; l'istituto sperimentale per la viticoltura; l'istituto sperimentale per zoologia agraria; l'istituto sperimentale per la zootecnia; l'istituto sperimentale per le colture foraggere; l'istituto sperimentale per le colture industriali; l'istituto sperimentale per l'elaiotecnica; l'istituto sperimentale per l'enologia; l'istituto sperimentale per l'olivicoltura; l'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo; l'istituto sperimentale per l'orticoltura; l'istituto nazionale di economia agraria; l'istituto nazionale per la nutrizione; l'istituto nazionale per la fauna selvatica; l'istituto nazionale per l'apicoltura; l'istituto nazionale «Lazzaro Spallanzani»; il laboratorio centrale di idrobiologia; l'ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

### Art. 3.

1. L'Ente, persona giuridica di diritto pubblico, avente grado pari agli istituti scientifici universitari, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e del Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Ente è iscritto nella parte VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

## CAPO III.

## FINANZIAMENTO DELL'ENTE

## Art. 4.

1. Per il suo finanziamento l'Ente si avvale:

a) di un contributo annualmente determinato dalla legge finanziaria, la cui entità non è superiore ai fabbisogni economici necessari a garantire il funzionamento ordinario dell'ente;

b) di un contributo a valere sul bilancio del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, stabilito in relazione a specifici programmi di ricerca definiti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 e la Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) della stessa legge n. 491 del 1993.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera b) deve essere strettamente finalizzato al conseguimento di specifici obiettivi di ricerca applicata, determinati in base alle esigenze della politica agricola alimentare e forestale nazionale, nonché alle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria e internazionale.

3. L'Ente può altresì avvalersi di contributi derivanti da organismi pubblici e privati, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali per lo svolgimento di attività di ricerca che rispondano a specifiche esigenze conoscitive in materia agricola, alimentare e forestale, individuabili a livello delle diverse realtà territoriali in cui il medesimo ente dovrà operare.



## CAPO IV.

## STRUTTURA DELL'ENTE

## Art. 5.

1. L'ente è strutturato in più Unità territoriali di ricerca (UTR), delimitate su base regionale o interregionale nelle quali confluiscono le strutture delle sopresse sedi centrali e periferiche degli istituti ed organismi di cui all'articolo 1, ed in una Unità centrale di coordinamento.

2. L'ente si articola in sei dipartimenti scientifici, così denominati:

a) Dipartimento per 4 produzioni vegetali;

b) Dipartimento per le produzioni animali;

c) Dipartimento per le trasformazioni industriali e alimentari;

d) Dipartimento per la scienza del suolo e per la tecnica della meccanizzazione;

e) Dipartimento per la difesa fitosanitaria, l'ambiente e le foreste;

f) Dipartimento per l'economia e la politica agraria.

## Art. 6.

1. L'Unità centrale di coordinamento dell'Ente di cui all'articolo 5, comma 1 ha sede in Roma e comprende gli organi dell'ente di cui all'articolo 10.

## Art. 7.

1. Le UTR sono unità organiche a carattere interdisciplinare, attraverso le quali l'ente svolge la propria attività di ricerca.

2. Ciascuna UTR raggruppa uno o più centri di ricerca, anch'essi a carattere interdisciplinare, localizzati nel territorio regionale o interregionale di competenza della stessa UTR.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determi-

nate, con regolamento, le delimitazioni territoriali di ciascuna UTR. Le sopresse sedi centrali e periferiche degli istituti ed organismi di cui all'articolo 1 che saranno comprese all'interno delle singole UTR.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanati regolamenti che, per ciascuna UTR, indichino i tempi per la creazione dei centri di ricerca, di cui al comma 2, nei quali dovranno essere riorganizzate, attraverso accorpamenti e soppressioni, le strutture delle sopresse sedi centrali e periferiche degli istituti ed organismi di cui all'articolo 1.

#### Art. 8.

1. Ciascuna UTR ha la propria sede presso il centro di ricerca di maggiori dimensioni tra quelli presenti nell'ambito della medesima UTR.

2. A capo di ogni UTR è posto un direttore, eletto dai dipendenti di ruolo con profilo di tecnologo e di ricercatore dei centri di ricerca presenti nell'ambito della stessa UTR, tra il personale con profilo di ricercatore. Il direttore resta in carica per un periodo di tre anni e può essere confermato per una sola volta.

3. All'interno delle singole UTR, ciascun centro di ricerca ha un proprio responsabile, eletto dai dipendenti di ruolo con profilo di ricercatore e tecnologo del centro medesimo, tra il personale con profilo di ricercatore. Il responsabile resta in carica per un periodo di tre anni e può essere confermato per una sola volta.

4. Il direttore di una UTR cura i rapporti con l'esterno, coordina le attività dei centri di ricerca e, attraverso la direzione dipartimentale di cui all'articolo 16, propone al Consiglio scientifico nazionale, di cui all'articolo 12, l'approvazione dei progetti di ricerca elaborati nell'ambito dei centri appartenenti all'UTR.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore di ciascuna UTR si avvale della collaborazione di un Consiglio scientifico territoriale, cui partecipano, oltre al direttore medesimo, anche i responsabili dei

centri di ricerca ed almeno un rappresentante delle regioni interessate.

6. Il Comitato dei direttori delle UTR, che fa parte della direzione dipartimentale di cui all'articolo 16, è composto da tutti i Direttori delle UTR.

7. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, ogni UTR dispone di un numero adeguato di unità di personale inquadrato nei ruoli amministrativi che risponde alla Direzione amministrativa centrale, di cui all'articolo 14.

#### Art. 9.

1. I Dipartimenti di cui all'articolo 5, comma 2, per ciascun gruppo disciplinare da essi rappresentato, costituiscono il necessario riferimento scientifico per lo svolgimento delle attività interdisciplinari dell'ente.

2. Per ciascuno dei dipartimenti di cui all'articolo 5, comma 2, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina un direttore, scelto tra accademici di elevato profilo scientifico e di riconosciuta esperienza nel mondo della ricerca.

3. I direttori di cui al comma 2 durano in carica per un periodo di tre anni rinnovabile per una sola volta e fanno parte della Direzione dipartimentale di cui all'articolo 16 e del Consiglio scientifico nazionale di cui all'articolo 12.

#### CAPO V.

#### ORGANI DELL'ENTE

#### Art. 10.

1. Sono organi dell'ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio scientifico nazionale;
- c) la Direzione generale;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 11.

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di una rosa di cinque nomi individuati attraverso una selezione internazionale tra personalità con elevata qualifica scientifica. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne dirige l'attività scientifica e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio scientifico nazionale di cui all'articolo 12. Dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

## Art. 12.

1. Il Consiglio scientifico nazionale (CSN) è l'organo che delibera sull'attività scientifica dell'ente, definisce i programmi pluriennali di ricerca di interesse nazionale individuati in base agli obiettivi determinati a livello politico, approva i progetti di ricerca presentati dalle UTR, approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Presidente.

2. Il CSN, è presieduto dal Presidente dell'ente, ed è composto da:

- a) il Direttore generale dell'Ente;
- b) i Direttori dei dipartimenti;
- c) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) due rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- g) un rappresentante del Ministero per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
- h) due rappresentanti delle regioni;
- i) tre rappresentanti eletti dai dipendenti di ruolo dell'ente con profilo di tecno-

logo e ricercatore tra il personale con profilo di ricercatore.

3. I membri di cui alle lettere *a)* e *b)* sono nominati in base a quanto disposto rispettivamente all'articolo 13, comma 2, ed all'articolo 9, comma 2. I membri di cui alle lettere da *c)* ad *h)* sono nominati di concerto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su designazione delle amministrazioni di appartenenza.

#### Art. 13.

1. La Direzione generale è l'organo di amministrazione dell'ente e si compone di tre direzioni:

- a)* la Direzione amministrativa centrale;
- b)* la Direzione dei servizi specializzati;
- c)* la Direzione dipartimentale.

2. A capo della Direzione generale vi è un direttore generale, nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Presidente dell'ente, tra persone individuate attraverso una selezione internazionale, dotate di provata esperienza manageriale, maturata anche all'esterno della pubblica amministrazione, purchè estranee ai ruoli delle amministrazioni vigilanti. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio scientifico nazionale di cui all'articolo 12, ove riferisce sulla situazione gestionale generale dell'ente.

#### Art. 14.

1. La Direzione amministrativa centrale assicura la gestione amministrativa dell'ente e si compone delle seguenti sezioni:

- a)* affari generali;

- b) personale e rapporti sindacali;
- c) programmazione e gestione finanziaria;
- d) ragioneria.

2. A capo della Direzione amministrativa centrale è posto un direttore centrale, nominato dal direttore generale tra persone provenienti dai ruoli della carriera amministrativa ed estranee alle amministrazioni vigilanti. Il direttore centrale è assunto con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

3. A capo delle sezioni di cui al comma 1 sono posti dei direttori di sezione, nominati dal direttore generale, tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, purchè in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. I direttori di sezione sono assunti con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.

#### Art. 15.

1. La Direzione dei servizi specializzati assicura lo svolgimento di particolari funzioni tecniche di supporto all'attività di ricerca delle UTR ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- a) servizi informatici;
- b) stampa e documentazione;
- c) divulgazione e sviluppo;
- d) rapporti internazionali;
- e) rapporti con le istituzioni nazionali;
- f) rapporti con le regioni.

2. A capo della direzione dei servizi specializzati è posto un direttore centrale, nominato dal direttore generale tra persone di elevato profilo tecnico-manageriale, anche estranee alla pubblica amministrazione, e, comunque, esterne alle amministrazioni vigilanti. Il direttore centrale è assunto con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

3. A capo dei servizi di cui al comma 1 sono posti dei direttori tecnici, nominati dal direttore generale, tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione,

purchè in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. I direttori tecnici sono assunti con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.

#### Art. 16.

1. La Direzione dipartimentale è costituita dal Comitato dei direttori delle UTR, di cui all'articolo 8, comma 6, e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 9, comma 2.

2. La Direzione dipartimentale è il luogo di raccordo tra il Consiglio scientifico nazionale, rappresentato dai sei direttori di dipartimento, e le UTR. In questa sede sono definiti gli indirizzi disciplinari da seguire per l'attuazione dei programmi interdisciplinari di durata pluriennale adottati dal Consiglio scientifico nazionale e sono presentati e discussi i progetti di ricerca da sottoporre all'approvazione dello stesso Consiglio scientifico nazionale.

3. La Direzione dipartimentale ha l'obbligo di riunirsi almeno sei volte l'anno.

#### Art. 17.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, nomina un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente.

2. Il mandato dei membri del Collegio dei revisori dei conti ha una durata di tre anni e non è rinnovabile.

3. Il Collegio dei revisori dei conti, subentra all'organo straordinario di cui all'articolo 19.

### CAPO VI.

#### NORME TRANSITORIE

#### Art. 18.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agri-

cole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nomina un Commissario per ciascun ente o istituto di cui all'articolo 1.

2. I commissari, dovranno essere scelti tra persone di provata capacità scientifica e tecnico-amministrativa, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, purchè estranei agli istituti ed organismi di cui all'articolo 1 ed alle amministrazioni cui è affidata la vigilanza dell'ente.

3. I commissari avranno il compito di dare esecuzione ai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, ponendo in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti all'ente del patrimonio, delle strutture e del personale delle sedi centrali e periferiche degli istituti ed organismi di cui all'articolo 1.

4. Le gestioni commissariali avranno termine al completamento delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 4.

#### Art. 19.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nomina un Collegio straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui tre designati dal Ministro del tesoro e due scelti dai Ministri vigilanti.

2. Le funzioni di presidente del Collegio straordinario dei revisori dei conti sono assunte da uno dei tre membri designati dal Ministro del tesoro, previa indicazione da parte del medesimo Ministro.

3. Il Collegio straordinario dei revisori dei conti, di cui al comma 2, affianca l'opera dei commissari per quanto riguarda l'esecuzione di accurate verifiche amministrative sugli istituti ed organismi di cui all'articolo 1, volte ad evitare il trasferimento all'Ente di problemi amministrativi, finanziari e gestionali eventualmente presenti all'interno degli istituti medesimi.



4. Al termine delle gestioni commissariali di cui all'articolo 18, il Consiglio straordinario dei revisori dei conti sarà disciolto e sarà sostituito dall'organo di cui all'articolo 17.

#### Art. 20.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'applicazione della tabella di equiparazione del regolamento organico del personale, adottata dal Collegio straordinario di cui all'articolo 19 entro sessanta giorni dalla medesima data, l'amministrazione del personale trasferito all'ente dagli istituti ed organismi di cui all'articolo 1 sarà curata dai competenti uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente è tenuto a bandire dei concorsi riservati per inquadrare nei propri ruoli il personale assunto ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e il personale assunto direttamente dagli ex istituti e stazioni sperimentali agrarie di cui al regio decreto legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 951.

3. Il personale che ha conservato *ad personam* la precedente qualifica di biologo, chimico, direttore biologo e direttore chimico e di funzionario agrario con l'anzianità di qualifica acquisita, è inquadrato nel profilo di tecnologo, ferma restando la relativa dotazione organica, di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

4. Il personale di cui alla tabella XI, quadro C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, addetto all'ufficio enologico, è trasferito nei corrispondenti profili e livelli del ruolo organico dell'ente, conservando l'anzianità di carriera, di qualifica e di trattamento economico maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale dei ruoli per i servizi della pesca, di cui al regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, ed alla legge 13 luglio 1954, n. 560, nonché il personale dei ruoli per i servizi di enologia e meteorologia agraria, di cui al regio decreto 4 marzo 1924, n. 900, agli articoli 318 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748, è trasferito all'Ente ed è inquadrato nei corrispondenti profili professionali e livelli retributivi, in base all'anzianità di ruolo, di qualifica e di stipendio maturata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I ruoli per i servizi degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, del laboratorio centrale di idrobiologia, dell'ecologia e meteorologia agraria e dell'ufficio enologico sono soppressi.